

SIRIO S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2 maggio 2019

1. **PREMESSA**

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il “**Codice di Comportamento**” o il “**Codice**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sirio S.p.A. (la “**Società**”) nell’adunanza del 2 maggio 2019, è adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all’autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come di seguito individuate) effettuate dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti).

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a far data dal deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie emesse dalla Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dall’obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. **DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 Altri Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari emessi dalla Società diversi dagli Strumenti Finanziari, nonché gli strumenti derivati o gli altri strumenti finanziari a essi collegati.
- 2.2 Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
- 2.3 Azionisti Rilevanti: coloro che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- 2.4 Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all’art. 2359 del codice civile.
- 2.5 Operazioni Rilevanti: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, direttamente ovvero per loro conto, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro in un anno solare (l’“**Importo Rilevante**”)¹.

¹ Una volta raggiunto l’importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Associate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell’anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l’ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni

Il documento accluso quale Allegato 1 al Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

2.6 Persone Strettamente Associate:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante, (collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”);
- (b) le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

2.7 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

2.8 Soggetti Rilevanti:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - (b) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa.
- 2.9 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell'Allegato 2 e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario *sub* (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le Azioni e le obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni *sub* (a)-(c).

compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi Strettamente Associate (cfr. aggiornamento ESMA alle “Question and Answers on the Market Abuse Regulation” – 27 January 2017).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Associate e degli Azionisti Rilevanti nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI, DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute secondo le seguenti modalità:
- (a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Associate intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, informare il Referente Informativo, specificando nella *cover letter* della comunicazione prevista dal presente art. 4 che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante. Qualora il Soggetto Rilevante si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.3 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob.
- 4.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.5 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate

e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.

- 4.6 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate a essi riconducibili fatto salvo per il termine della comunicazione a Consob che è fissato entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.
- 4.7 Le comunicazioni degli Azionisti Rilevanti sono effettuate utilizzando l'Allegato 6 al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)

- 5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere – per proprio conto oppure per conto di terzi - direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società decida volontariamente di, o sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il “**Black Out Period**”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.
- 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, di ciascuno degli amministratori delegati della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Black-Out Period:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari ovvero degli Altri Strumenti Finanziari; ovvero
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione

Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere

- (a) nell'ipotesi sub 5.2(a), la descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata degli Strumenti Finanziari e delle motivazioni per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
- (b) nell'ipotesi sub 5.2(b), indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black Out Period.

5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6. REFERENTE INFORMATIVO

Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 7.
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 7;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

7.1 Il Referente Informativo provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 4 al Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

- 7.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate a essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 4, unitamente a copia del Codice a essa allegato, e conservano copia scritta della notifica.
- 7.3 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4, attestante l'impegno – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Associate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico, fermo restando che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Associate di cui all'art. 7.2; e (c) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Associate a ciascuno di essi riconducibili.
- 7.4 Il Referente Informativo redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice di Comportamento.

9. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società o delle Società Controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 9.3 Si precisa inoltre che l'inosseranza da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legale a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del presente Codice è sanzionata agli

effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

- 9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via fax al n. +39 0544 502414, ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo siriobar@legalmail.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Sirio S.p.A., via Filippo Re n. 43/45, 48123 Ravenna;
- (b) se ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 4 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

ALLEGATO 1

OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Altri Strumenti Finanziari;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Altri Strumenti Finanziari;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;

- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Sirio S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari o Altri Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono

negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

ALLEGATO 3

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i>- <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[-Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.</i> <i>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.]</i>

		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	- Informazioni aggregate - Volume aggregato Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	---

ALLEGATO 4

FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, tenuto ai sensi del “*Codice di comportamento in materia di internal dealing*” da Sirio S.p.A. e allegato alla presente (il “**Codice**”).

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che Sirio S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 del Codice.

Con i migliori saluti,

[...], li _____

Il Referente Informativo

SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE FISICHE)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del “Codice di comportamento in materia di internal dealing” adottato da Sirio S.p.A. (il “Codice”);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Sirio S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Filippo Re, n. 43/45, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l’ottemperanza da parte di Sirio S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali.

_____, _____

(luogo)

(data)

(firma)

SCHEMA 2 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE (PERSONE GIURIDICHE)

Io sottoscritto/a _____ quale
rappresentante legale pro-tempore di _____

- prendo atto che _____ è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del “*Codice di comportamento in materia di internal dealing*” di Sirio S.p.A. (il “**Codice**”);
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di _____ ed a far sì che _____ rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico di _____.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Sirio S.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Filippo Re, n. 43/45, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Sirio S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

_____, _____

(luogo)

(data)

(firma)

SCHEMA 1 – FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]

[●]

Per conoscenza

Spettabile

Sirio S.p.A.

Via Filippo Re, n. 43/45

Ravenna

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Associate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a
a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante, con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Associata ai sensi dell’art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: *[specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i]*;
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Sirio S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall’art. 19 del MAR e dell’art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/lla sottoscritto/a Sirio S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)